



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

SERVIZIO AGRICOLTURA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PAT-13/10/2026-11212 - Determinazione

OGGETTO:

Definizione dell'area delimitata a seguito della conferma ufficiale di presenza dell'organismo nocivo *Popillia japonica* Newman nel territorio della Provincia Autonoma di Trento.

Il coleottero *Popillia japonica* Newman è classificato, ai sensi del Regolamento delegato (UE) 2019/1702, quale organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione prioritario e, come tale, inserito nell'elenco degli organismi nocivi con un potenziale impatto economico, ambientale o sociale particolarmente grave.

Con proprio Regolamento di esecuzione (UE) del 1° agosto 2023 n. 1584 e succ. mod. ed int. la Commissione ha istituito misure per prevenire l'insediamento e la diffusione di *Popillia japonica* Newman e per l'eradicazione e il contenimento dell'organismo nocivo all'interno di determinate aree delimitate nel territorio dell'Unione.

L'art. 5 del citato Regolamento di esecuzione (UE) n. 2023/1584 prevede al paragrafo 1 che, qualora la presenza di *Popillia japonica* sia ufficialmente confermata, le autorità competenti definiscano senza indugio un'area delimitata. Ai sensi del medesimo articolo, al paragrafo 4, la zona delimitata è costituita da una zona infestata, che comprende almeno il sito realmente infestato, e una zona cuscinetto che circonda la stessa zona infestata.

Altresì, l'art. 9 del medesimo Regolamento indica le misure che devono essere applicate nel sito infestato ai fini dell'eradicazione dell'organismo nocivo.

CONSIDERATO che, a seguito di attività ufficiali di indagine fitosanitaria sul territorio provinciale:

- la presenza di *Popillia japonica* è stata confermata con accertamento analitico da parte del Laboratorio di Diagnostica fitopatologica della Fondazione Edmund Mach e ufficialmente attestata dal rapporto di prova trasmesso al Servizio Fitosanitario Provinciale in data 7 agosto 2026 (ns. prot. n. 639627);
- la presenza confermata di *Popillia japonica* in Provincia di Trento è stata notificata alla Commissione dell'Unione Europea tramite la piattaforma IMSOC (Europhyt) con Outbreak n. 3558 di data 12 agosto 2026;
- il Servizio Fitosanitario Provinciale, a seguito della conferma ufficiale della presenza dell'organismo nocivo specificato, ha determinato l'estensione dell'infestazione mediante esami visivi e l'uso di trappole con esche per attirare l'organismo nocivo specificato, così come previsto dall'art. 5, paragrafo 2 del Reg. di esecuzione (UE) 2023/1584;

RITENUTO necessario attuare tempestivamente le misure per procedere all'eradicazione dell'organismo nocivo *Popillia japonica* in base a quanto previsto dall'art. 31, comma 3 del D.lgs. 2 febbraio 2021, n.19, e dall'art. 9 del Regolamento di esecuzione (UE) della Commissione del 1° agosto 2023 n. 1584 e ss.mm.ii. nonché del Piano di Emergenza nazionale per *Popillia japonica* Newman;

RITENUTO di dover definire la delimitazione delle aree in eradicazione secondo l'art. 5 del Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1584 della Commissione del 1° agosto 2023 e ss.mm.ii.;

Per quanto sopra esposto,

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio che prevede misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante;
- il Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli

alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/ 2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/ CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (Regolamento sui controlli ufficiali);

- il Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 che stabilisce condizioni uniformi per l’attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e che abroga il regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione;
- il Regolamento delegato (UE) 2019/1702 della Commissione del 1° agosto 2019 che integra il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo l’elenco degli organismi nocivi prioritari;
- il Regolamento di esecuzione (UE) del 1° agosto 2023, n. 1584, che istituisce misure per prevenire l’insediamento e la diffusione di *Popillia japonica* Newman e misure per l’eradicazione e il contenimento dell’organismo nocivo in questione all’interno di determinate aree delimitate nel territorio dell’Unione;
- il Decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, recante “Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell’articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625”, e in particolare l’art. 6, comma 3, lettera g) che assegna ai Servizi Fitosanitari competenti per territorio la definizione delle aree delimitate;
- il Decreto del Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste del 3 aprile 2024, n. protocollo 0154311, concernente l’adozione del Piano di Emergenza nazionale per *Popillia japonica* Newman e ss.mm.ii.;
- la Legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4, in particolare l’art. 55 bis;
- la DGP n. 1482 del 3 settembre 2021 “Approvazione delle procedure e modalità di organizzazione delle azioni tecniche, operative e amministrative, al fine di assicurare l’immediata risposta operativa nel caso delle emergenze fitosanitarie, anche nel caso di terreni incolti o abbandonati, ai sensi dell’articolo 55 bis della legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 (Legge provinciale sull’agricoltura 2003)”;

DETERMINA

1. di dare atto che l’area delimitata ai fini dell’eradicazione di *Popillia japonica* Newman, ai sensi del Regolamento di esecuzione (UE) del 1° agosto 2023 n. 1584 e ss.mm.ii., corrisponde alla superficie individuata nell’allegato 1, che forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. di stabilire che l’area delimitata è costituita da:
 - a) una zona infestata, comprendente la zona in cui è stata ufficialmente confermata la presenza dell’organismo nocivo specificato circondata da un’ulteriore zona dell’ampiezza di almeno 1 km;
 - b) una zona cuscinetto dell’ampiezza di almeno 5 km oltre i confini della zona infestata;

3. di approvare che, al fine di assicurare un immediato ed efficace intervento di contrasto al citato organismo nocivo, all'interno dell'area delimitata si applichino tempestivamente le misure previste dal Regolamento di esecuzione (UE) del 1° agosto 2023, n. 1584 e ss.mm.ii. e dal Piano di Emergenza nazionale per *Popillia japonica* Newman adottato con Decreto del Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste in data 3 aprile 2024 e ss.mm.ii.;
4. di dare atto che con l'approvazione del Piano d'Azione previsto dall'art. 31 del D.lgs. n. 19/2021 saranno stabilite nel dettaglio le modalità di attuazione delle misure nella zona infestata e nella zona cuscinetto;
5. di disporre che, per quanto non espressamente indicato nella presente Determinazione e nei suoi allegati, vale quanto previsto dal Regolamento di esecuzione (UE) della Commissione del 1° agosto 2023 n. 1584 e ss.mm.ii.;
6. di disporre che le delimitazioni previste al punto 2, resteranno in vigore fino a successiva modifica o revoca;
7. di dare atto che l'inosservanza di quanto disposto nel presente provvedimento é punita con le sanzioni amministrative previste dall'art. 55 del D. lgs. 2 febbraio 2021, n. 19;
8. di trasmettere la presente Determinazione al Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste e ai soggetti interessati;
9. di dare atto che, salvi i casi di tutela dei diritti soggettivi avanti al Giudice ordinario, questo provvedimento può essere impugnato davanti al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento per chiederne l'annullamento entro 60 giorni dalla notifica, dalla comunicazione o dalla sua conoscenza;
10. di dare atto che, in alternativa alla predetta azione di annullamento, questo provvedimento può essere impugnato con ricorso amministrativo straordinario ai sensi del DPR 1199/1971 per chiederne l'annullamento entro 120 giorni dalla notifica, dalla comunicazione o dalla sua conoscenza.

Elenco degli allegati parte integrante

001 Allegato 1

IL SOSTITUTO DEL DIRIGENTE

Stella Caden

Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

Allegato 1

Area delimitata per l'eradicazione di *Popillia japonica* Newman nel territorio della Provincia Autonoma di Trento.

L'area infestata corrisponde a un'area di 1 km dal punto del ritrovamento dell'organismo nocivo *Popillia japonica* nel Comune amministrativo di Villa Lagarina (TN).

L'area cuscinetto, circostante l'area infestata, corrisponde ai sensi del Reg. di esecuzione (UE) 2023/1584 a un'area dell'ampiezza di 5 km oltre i confini della zona infestata e ricade nei Comuni amministrativi di Aldeno, Arco, Besenello, Calliano, Cavedine, Cimone, Drena, Isera, Mori, Nogaredo, Nomi, Pomarolo, Ronzo-Chienis, Rovereto, Trambileno, Vallarsa, Villa Lagarina e Volano.

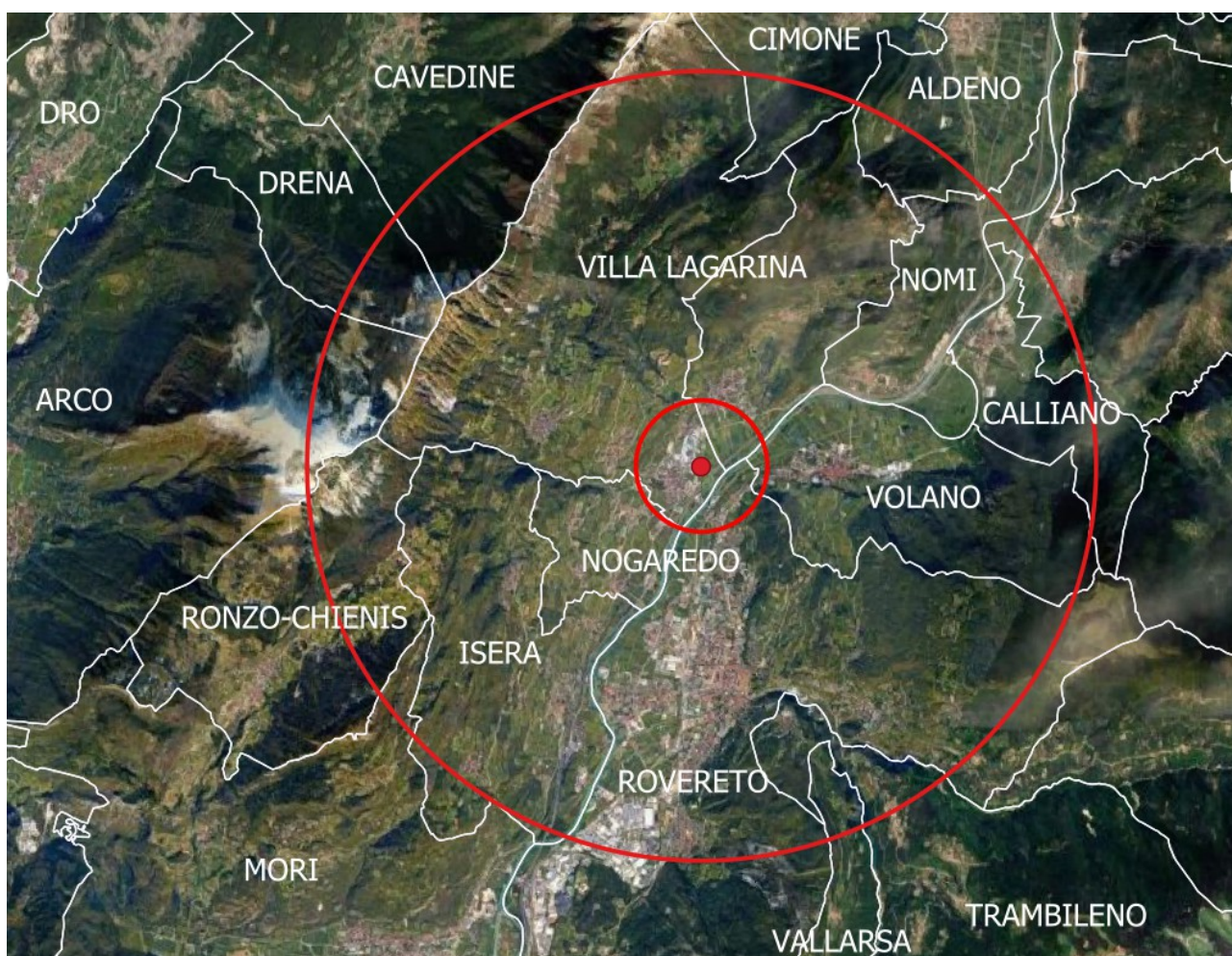


Figura 1. Individuazione dell'area delimitata (zona infestata e zona cuscinetto)



Figura 2. Dettaglio della zona infestata (1 km dal sito di ritrovamento)